



Comune di Pescia
Finanze e Bilancio

Piazza Mazzini, 17 –51017 Pescia

Tel. 0572/492204 5 6 7 8

fax 0572/492258

www.comune.pescia.pt.it

e-mail: ragioneria@comune.pescia.pt.it

**REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI SUGLI EDIFICI
UBICATI IN ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "A" E NELLA ZONA
CLASSIFICATA MONTANA AI SENSI DELLA LEGGE N. 991/1952 E LEGGE
REGIONALE N. 82 DEL 28.12.00.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 16/11/2005

art. 1	Finalità	pag. 1
art. 2	Banche convenzionate	pag. 1
art. 3	Soggetti beneficiari	pag. 1
art. 4	Requisiti dei destinatari	pag. 1
art. 5	Interventi ammessi	pag. 1
art. 6	Contributi	pag. 1
art. 7	Norme di accesso	pag. 2
art. 8	Presentazione delle domande	pag. 2
art. 9	Modalità di erogazione del contributo	pag. 2
art. 10	Decadenza del contributo o revoca del finanziamento	pag. 3

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Pescia promuove, con la concessione di contributi in conto interessi su operazioni bancarie di finanziamento, l'effettuazione, da parte dei privati, degli interventi edilizi volti alla riqualificazione degli edifici destinati ad abitazione ubicati in zona territoriale omogenea "A" così come definite dalle norme tecniche di attuazione del PRG e nella zona classificata montana ai sensi e per effetto della Legge n. 991/1952 e Legge Regionale n. 82 del 28.12.00.

Art. 2 - Banche Convenzionate.

1. Gli Istituti di credito che aderiranno all'iniziativa dovranno stipulare apposita convenzione con il Comune di Pescia.

2. Mediante la convenzione di cui al precedente comma sono stabiliti i termini e le condizioni regolanti i rapporti finanziari tra l'Amministrazione Comunale e gli Istituti mutuanti.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere agli incentivi previsti dal presente Regolamento i privati proprietari degli edifici destinati ad abitazione situati in zona territoriale omogenea "A", così come definite dalle norme tecniche di attuazione del PRG e nella zona classificata montana ai sensi della Legge n. 991/1952 e Legge Regionale n. 82 del 28.12.00, siano essi ubicati nelle frazioni che le case sparse situate nelle medesime zone che intendono effettuare interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

2. Non saranno ammissibili a finanziamento le domande relative agli interventi presentate in data anteriore a quella di approvazione del presente regolamento.

Art. 4 - Requisiti dei destinatari

1. I richiedenti devono essere proprietari, o aventi titolo, di immobili destinati ad abitazione con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 siti nella zona di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari che abbiano le caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2 Agosto 1969 e/o accatastati o accatastabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Art. 5 - Interventi ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente Regolamento gli interventi edilizi destinati alla manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dal comma 1 dell'art. 3 lettere b), c) e d) del DPR 380 del 06.06.2001 e dal comma 2 dell'art. 79 lett. b), c) e d) della L.R.T. n. 1 del 03.01.2005, implicanti, in via esclusiva o complementare il rifacimento delle parti esterne (facciate) dello stesso fabbricato.

Art. 6 - Contributi

1. Per la realizzazione dei progetti cui al precedente articolo, il Comune di Pescia concede contributi in conto interessi nella misura di **5,00** punti percentuali per **5** anni da calcolarsi sulla quota interessi annua su di un piano di ammortamento corrispondente ad un prestito con un limite minimo di **€ 15.000,00** e massimo di **€ 80.000,00** per finanziamenti accordati dalle banche convenzionate.

2. Il Comune corrisponderà direttamente all'Istituto mutuante il contributo in conto interessi, previa dichiarazione dello stesso istituto attestante l'effettiva erogazione del mutuo e dell'avvenuto pagamento da parte del beneficiario della quota parte a lui spettante.

3.L'Istituto mutuante, allo scopo di favorire gli interventi di cui al presente Regolamento, s'impegna a praticare sulle operazioni di finanziamento le migliori condizioni applicabili, tempo per tempo, in base all'andamento del mercato finanziario, con riferimento al corso semestrale della provvista, dando atto che, per la provvista a tasso variabile, detto costo è ancorato a parametri suscettibili di possibili variazioni che saranno comunicati, di volta in volta al Comune di Pescia. E', facoltà del mutuatario scegliere liberamente che il mutuo sia concesso a tasso variabile o a tasso fisso.

4.Le condizioni e le modalità per la concessione del finanziamento saranno contenute nella Convenzione fra il Comune di Pescia e le banche firmatarie della convenzione.

5.In sede di approvazione dei bandi successivi, l'Amministrazione comunale potrà disporre, in relazione all'andamento del mercato finanziario ed alle risorse disponibili, nuove condizioni per quanto riguarda i limiti di finanziamento ed i tassi di interesse da applicare.

6.Qualora le domande di contributo fossero superiori alla disponibilità del capitolo previsto nel bilancio comunale, i richiedenti potranno ugualmente accedere ai finanziamenti agevolati erogati dagli Istituti di Credito convenzionati, usufruendo, in ogni caso delle condizioni pattuite con le banche.

Art. 7 - Norme di accesso

1.Per l'assegnazione degli incentivi di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale adotta apposito bando e lo rende pubblico tramite i mezzi più idonei.

Nel bando di cui al comma 1 sono specificati, in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande.

Art. 8 - Presentazione delle domande

1.La richiesta di contributo, in bollo, indirizzata al Sindaco contestualmente all'istanza di rilascio del permesso a costruire o della denuncia di inizio attività, dovrà essere presentata su modello che verrà approvato e pubblicato dal Comune di Pescia. Le stesse dovranno riportare:

- le generalità del richiedente;
- il motivo per cui si chiede il contributo ed il tipo d'intervento previsto;
- il tempo previsto per la realizzazione dell'intervento;
- l'istituto finanziatore;

e dovranno essere corredate dell'autocertificazione sull'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 e dell'art. 4 del presente regolamento nonché dei preventivi e relazioni tecniche sottoscritte dal tecnico abilitato;

2.il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale eventuali variazioni o impedimenti alla realizzazione dell'intervento (mancato rilascio del permesso di costruzione, mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del provvedimento autorizzativi etc.);

3.le domande saranno istruite entro il termine stabilito dal bando adottato annualmente dall'Amministrazione Comunale. La graduatoria relativa ad ogni singolo bando sarà ordinata secondo la data di presentazione delle domande.

4.L'assegnazione degli incentivi sarà formalmente comunicata ai beneficiari e all'Istituto mutuante prescelto da ciascuno di essi.

Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo

1.L'Amministrazione Comunale, sulla base della documentazione presentata e, fino ad esaurimento delle somme annualmente stanziare, valuterà l'ammissibilità della domanda e entro i successivi

quindici (15) giorni provvederà, salvo che questa sia priva della documentazione richiesta, all'inoltro all'Istituto di Credito prescelto nell'ordine cronologico di ricezione.

2.L'Istituto di credito deciderà a suo insindacabile giudizio la concessione del finanziamento in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari restando a suo esclusivo carico il rischio dell'operazione.

Art. 10 - Decadenza dal contributo o revoca del finanziamento.

1.Qualora l'Istituto di credito ritenga di non concedere o revocare il finanziamento comunicherà tale intenzione al Comune.

2.Resta salva la facoltà di revoca immediata da parte dell'Istituto di credito, con contestuale avviso al Comune, quando ricorrono le ipotesi di "giusta causa di recesso"

3.Decadono dal beneficio di cui al presente regolamento i soggetti che entro il termine di due mesi dalla fine dei lavori non presentano:

- regolare fattura debitamente quietanzata;

- dichiarazione di fine lavori e certificazione da parte del professionista abilitato della conformità dell'opera al progetto contenuta nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso apportate.

In difetto il destinatario del finanziamento dovrà restituire il contributo fino a quel momento riconosciuto sull'operazione.

4.L'Istituto di credito, d'intesa con il Comune, revocherà il contributo oltre che per le motivazioni di cui sopra anche nei seguenti casi:

- destinazione del finanziamento per scopi diversi da quelli previsti dall'art. 5;

- per perdita dei requisiti richiesti di cui all'art. 4;

- nel caso di alienazione dell'immobile prima del termine del periodo di ammortamento del finanziamento concesso.